

## “Cambio di residenza in tempo reale”

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”.

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.

La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:

- a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
- b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
- c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo riportato in calce: i cittadini stranieri devono presentare i documenti attestanti la regolarità di soggiorno (V. allegati A e B); l'art. 5 del D.L. 47/2014 (convertito nella legge 80/2014) prevede inoltre l'obbligo di dichiarare il titolo di occupazione dell'immobile (esibendo il titolo di proprietà o il contratto di affitto o di comodato) sottoscrivendo un'apposita dichiarazione.

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come in precedenza, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso - art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà segnalato alla competente autorità di pubblica sicurezza, per le **responsabilità penali** per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di Marostica, dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti **indirizzi**:

INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata): Comune di Marostica - Ufficio Anagrafe  
Via Tempesta 17 – 36063 Marostica (VI)

FAX: **0424-479233** - Telefono: **0424-479204**

E-MAIL semplice: [anagrafe@comune.marostica.vi.it](mailto:anagrafe@comune.marostica.vi.it)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [demografici.comune.marostica.vi@pecveneto.it](mailto:demografici.comune.marostica.vi@pecveneto.it)

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO

Uffici Demografici, nuova sede in Via IV Novembre n. 10 (“L’Opificio”)

Orario di apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì ore 8,30/13,00 e martedì pomeriggio ore 16,00/18,15

al sabato mattina dalle 9,00 alle 11,00

Tutti i moduli sono reperibili in questo sito sotto la voce Modulistica